

***DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA***

Anno 2020

N. 1556

Data 05/05/2020

OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE n. 866 del 04/03/2020 recante "Emergenza COVID-19 - Acquisto di maschere facciali FFP3 (cod. art. 700 FFP3 NR D) dalla Ditta Klinikom s.r.l. Procedura ai sensi degli artt. 63 e 163 del D.Lgs. 50/2016 ed in conseguenza a OCDPC n. 630 del 03/02/2020, OCDPC n. 638 del 22/02/2020 e OCDPC n. 639 del 25/02/2020. CIG: 8228373C32."

AUSL DELLA ROMAGNA
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE
U.O. ACQUISTI AZIENDALI

OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE N. 866 DEL 04/03/2020 RECANTE "EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI MASCHERE FACCIALI FFP3 (COD. ART. 700 FFP3 NR D) DALLA DITTA KLINICOM S.R.L. PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E 163 DEL D.LGS. 50/2016 ED IN CONSEGUENZA A OCDPC N. 630 DEL 03/02/2020, OCDPC N. 638 DEL 22/02/2020 E OCDPC N. 639 DEL 25/02/2020. CIG: 8228373C32."

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 (Codice della protezione civile) ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), e l'art. 24, comma 1;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli artt. 63 e 163;

Atti presupposti:

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020 relativa all'individuazione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) da acquisire;
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 638 del 22.02.2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 639 del 25/02/2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 287 del 03/09/2019 ad oggetto "Determinazioni in ordine all'incarico di direzione pro tempore della U.O. Acquisti Aziendali";
- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 426 del 30/12/2019 ad oggetto "Conferma incarichi di direzione temporanea di Unità Operative", con la quale sono stati confermati fino al 30/06/2020 gli incarichi di direzione di unità operative complesse, tra i quali quello riferito all'U.O. Acquisti Aziendali;

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato lo stato di emergenza, per 6 mesi dalla data di detto provvedimento, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- in conseguenza alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sono state disposte per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e per i cd. “soggetti attuatori”, di cui all’art. 1 del medesimo provvedimento, nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, specifiche deroghe al D.Lgs. 50/2016 relativamente all’acquisizione di beni e servizi, ritenuto che detto contesto emergenziale impone l’assunzione di iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate ad acquisire le necessarie risorse, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell’ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 638, del 22 febbraio 2020, ai fini dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture strettamente connessi alle attività di cui al medesimo provvedimento, in ragione dell’aggravamento dell’attuale contesto di criticità, si dispone che il comma 5 dell’art. 3 della precedente Ordinanza n. 630/2020 sia sostituito nei termini tali da consentire al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed ai “soggetti attuatori” di provvedere:

o ove si proceda con la procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, anche senza previa consultazione di operatori economici;

o ove si proceda con la procedura di cui all’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 in deroga al comma 6 dello stesso articolo, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità prescritte all’art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163.

In particolare, alla luce di quanto sopra definito, si dispone che:

o limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi nei casi di somma urgenza e protezione civile, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante prezzari ufficiali di riferimento, nell’impossibilità di ricorso alle procedure ordinarie, il prezzo concordato con l’affidatario debba intendersi provvisorio (art. 163, comma 9);

o il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni, rende il proprio parere sulla congruità del prezzo, determinandone solo allora il carattere di definitività (art. 163, comma 9);

o nelle more dell’acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio (art. 163, comma 9);

o nei casi di somma urgenza e protezione civile, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento “di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria” è dichiarato dall’affidatario con autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed è verificato dall’amministrazione aggiudicatrice in un termine congruo, compatibile con la situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. Nel caso di esito positivo di dette verifiche l’amministrazione ne dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo, fermo restando che sino ad allora non è consentito procedere al pagamento, anche solo parziale, del prezzo. Nel caso in cui i controlli abbiano esito negativo l’amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione della parte

rimante, fermo restando l'obbligo in capo all'amministrazione di segnalazione all'ANAC (art. 163, comma 7);

- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 639 del 25/02/2020, in ragione dell'ulteriore aggravamento del citato contesto di criticità, si è disposto:

o la priorità degli acquisti inerenti l'acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, da parte dei soggetti di cui all'art 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 630/2020;

o la deroga al comma 18 dell'art 35 del D.Lgs. 50/2016, ammettendo l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione;

o la deroga all'art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, ove necessario e previa adeguata motivazione.

Considerato che con determinazione n. 866 del 04/03/2020 recante “**Emergenza COVID-19 - Acquisto di maschere facciali FFP3 (cod. art. 700 FFP3 NR D) dalla Ditta Klinikom s.r.l. Procedura ai sensi degli artt. 63 e 163 del D.Lgs. 50/2016 ed in conseguenza a OCDPC n. 630 del 03/02/2020, OCDPC n. 638 del 22/02/2020 e OCDPC n. 639 del 25/02/2020. CIG: 8228373C32**” si è determinato, tra i vari punti di:

- Di prendere atto delle risultanze delle indagini di mercato condotte dalla Farmacia Centralizzata dell'offerta pervenuta dalla Ditta Klinikom s.r.l., con sede in Faenza (RA), in data 26/02/2020 Prot. 2020/0050181/A, per un importo complessivo di € 138.000,00 IVA esclusa (22%), per il quantitativo corrispondente al fabbisogno di nr. 20.000 unità del DPI in oggetto;
- Di provvedere all'acquisto di nr. 20.000 unità del DPI in oggetto al prezzo unitario di € 6,90 IVA esclusa (22%), per un importo complessivo di € 138.000,00 IVA esclusa (22%);
- Di dare atto, stante l'oggettiva situazione emergenziale in atto, e nelle more dell'acquisizione del parere di congruità di ANAC, che l'Azienda USL della Romagna procederà al pagamento del 50% dell'importo provvisorio entro 7 giorni dal ricevimento della fattura e del restante 50% entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo quanto sarà definito da ANAC in tema di verifica di congruità del prezzo.

Tenuto conto che la ditta Klinikom S.r.l., in data 31/03/2020, ha proposto alla scrivente U.O., comunicazione agli atti di cui al Prot. 2020/0108062/A, una variazione nella fornitura, sostituendo il prodotto concordato con una fornitura di mascherine del tipo “FFP2 NR D Drager X-plore 1320 V”, e che il Direttore della Farmacia Centralizzata, con comunicazione del 02/04/2020 (agli atti Prot. 2020/0108062/A) ha comunicato di non ritenere congrua la variazione di prodotto proposta dalla ditta, e ha disposto, altresì, di annullare l'ordine emesso;

Tenuto conto che, in data 30/04/2020, la ditta Klinikom S.r.l. ha confermato, con comunicazione di cui al Prot. 2020/0107829/A, di non aver mai proceduto ad evadere l'ordine disposto come da Determina nr. 866 del 04/03/2020 e di non aver mai fornito il prodotto di cui all'oggetto della medesima,

Tenuto conto, altresì, che, in data 30/04/2020, l'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari, ha confermato, con comunicazione agli atti Prot. 2020/0108070/A, che per tale ordinativo non è stato versato alcun anticipo dall'Azienda USL della Romagna alla ditta Klinikom S.r.l.;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei Responsabili che sottoscrivono in calce;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali", così come integrata e modificata dalla Deliberazione n. 225 del 02/07/2019 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali – Integrazioni e modifiche" e dalla Deliberazione nr. 24 del 23/01/2020 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali – modifiche";

tutto ciò premesso e motivato

DETERMINA

1. **Di revocare**, per le ragioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la Determinazione nr. 866 del 04/03/2020 recante **"Emergenza COVID-19 - Acquisto di maschere facciali FFP3 (cod. art. 700 FFP3 NR D) dalla Ditta Klinikom s.r.l. Procedura ai sensi degli artt. 63 e 163 del D.Lgs. 50/2016 ed in conseguenza a OCDPC n. 630 del 03/02/2020, OCDPC n. 638 del 22/02/2020 e OCDPC n. 639 del 25/02/2020. CIG: 8228373C32"**;
2. **Di procedere** a tutti gli adempimenti conseguenti;
3. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale nonché, per l'esecuzione e per quant'altro di competenza, alle seguenti articolazioni organizzative:
 - U.O. Farmacia Centralizzata (U.O. richiedente);
 - U.O. Programmazione Beni e Servizi;
 - U.O. Bilancio e Flussi Finanziari;
 - U.O. Programmazione e Controllo di Gestione;
 - U.O. Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali;
 - U.O. Acquisti Aziendali.

Allegati: //

Il Direttore e
Responsabile di Procedimento
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)

Determinazione n. 1556 del 05/05/2020 ad oggetto:

REVOCA DETERMINAZIONE n. 866 del 04/03/2020 recante "Emergenza COVID-19 - Acquisto di maschere facciali FFP3 (cod. art. 700 FFP3 NR D) dalla Ditta Klinikom s.r.l. Procedura ai sensi degli artt. 63 e 163 del D.Lgs. 50/2016 ed in conseguenza a OCDPC n. 630 del 03/02/2020, OCDPC n. 638 del 22/02/2020 e OCDPC n. 639 del 25/02/2020. CIG: 8228373C32."

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 05/05/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Il presente atto è stato inviato in data 05/05/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente